

**GARA SOTTO SOGLIA A PROCEDURA APERTA PER L'APPALTO dei
lavori di
“Realizzazione di parcheggio privato ad uso pubblico, adeguamento Via
Trattaroli, ampliamento Parcheggio privato II Stralcio, presso piazzale T&C
Traghetti e Crociere S.r.l., Porto di Ravenna”
CIG: 9071567DE5**

AVVISO

**Chiarimenti
relativi a quesiti pervenuti**

Quesito n. 15

Considerata la situazione di emergenza ancora in corso (e la diffusione tra le compagnie assicurative dello *smart working* come modalità di lavoro), si chiede di confermare che, in riferimento a quanto richiesto dall'Art. 8 del disciplinare di gara, la dichiarazione di impegno possa essere prodotta su supporto digitale (chiavetta USB e/o CD) informato elettronico con firma digitale, provvedendo ad inserire all'interno del plico una copia di cortesia della relativa dichiarazione.

Risposta a Quesito n. 15

Con esclusivo riferimento alla dichiarazione di impegno di cui all'Art. 10 del Disciplinare di gara, in quanto rilasciata da soggetti terzi, si conferma la possibilità prospettata. Si rammenta che tale dichiarazione di impegno non è richiesta ai micro, piccoli e medi operatori economici e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari esclusivamente dalle medesime costituiti.

Quesito n. 16

Dalla lettura del disciplinare di gara si recepisce che le dichiarazioni vanno prodotte in originale con firma olografa ed su supporto cartaceo. Nei fac simili ai quali fate riferimento si riporta l'indicazione che le dichiarazioni vanno firmate digitalmente.

Chiediamo quindi chiarimento sulle modalità di redazione delle dichiarazioni e dei documenti costituenti l'offerta tecnica ed economica.

Risposta a Quesito n. 16

Si veda la Risposta al Quesito n. 13. Analogamente si conferma che i documenti costituenti l'offerta tecnica ed economica sono da produrre in formato cartaceo, da sottoscrivere con firma autografa.

Quesito n. 17

Lo scrivente, analizzata la documentazione di gara pubblicata da Codesto Ente per la partecipazione alla procedura in oggetto, tra cui la scheda SVO, rileva che tale documento prevede che, in caso di Consorzi, il possesso delle certificazioni specificate ai punti da A.1 ad A.5 sia valutato solo se posseduto contemporaneamente sia dal Consorzio che dalla Consorziata indicata.

Al tal proposito evidenzia che, qualora un consorzio contemplato dall'att. 45, c. 2 lettera b) - quale è lo scrivente - partecipi ad una procedura di gara, solo ed esclusivamente il Consorzio assume la qualità di concorrente e non anche il consorziato da esso indicato quale esecutore, essendo richiesto in capo a quest'ultimo solo ed esclusivamente il possesso dei requisiti di carattere generale.

Inoltre, unico soggetto che è chiamato a rispondere delle obbligazioni assunte verso la stazione appaltante è sempre il solo Consorzio. Infatti è quest'ultimo che presta le garanzie sia per la partecipazione alla procedura di gara che per l'esecuzione dell'appalto in caso di aggiudicazione.

In estrema sintesi sia ai fini della partecipazione alla gara, fatta eccezione per i requisiti di carattere generale, che ai fini dell'esecuzione del lavoro, a nulla rilevano i requisiti posseduti dai consorziati indicati, per tanto il contemporaneo possesso a soli fini valutati vi in capo a consorzio e consorziata, non rivestendo requisito tutelante per il committente, potrebbe addirittura considerarsi un criterio limitativo del principio di massima partecipazione alla procedura in questione.

Per quanto sopra si chiede pertanto di valutare, ai fini dell'attribuzione del punteggio tecnico, il possesso delle certificazioni delle certificazioni indicate ai punti A.1 (UNI EN ISO 140001), A.2 (UNI ISO 450001, o BS OHSAS 18001), A.3 (SA 80), a.4 (ISO 37001) E A.5 (ISO 39000), anche qualora tale possesso sia in capo al solo consorzio concorrente.

Risposta a Quesito n. 17

Si conferma quanto riscontrato al Quesito n. 14.

Quesito n. 18

Lo scrivente, rileva che al punto 5 del disciplinare di gara si vieta alle consorziate designate dal Consorzio di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b e c) del Codice, di indicare a loro volta un altro soggetto per l'esecuzione.

In proposito significa che l'art. 8 della L. 11/09/2020 n. 120 (G.U. n. 228 del 14/9/2020), di conversione del D.L. 1617/2020 n. 76, ha previsto che, qualora i consorziati indicati quali esecutori, siano a loro volta consorzi di cui all' art. 45 lettera b) del Dlgs 50/2016, debbano indicare anch'essi i consorziati per i quali concorrono.

Da tale previsione consegue che è normativamente consentito non solo che un consorzio di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b e c) del Codice indichi quale esecutore un consorzio di cui all'art. 45 lettera b) del Dlgs 50/2016 ma che quest'ultimo possa legittimamente indicare un proprio consorziato quale esecutore dell' attività ad esso affidata.

Si chiede pertanto, a recepimento della sopra riportata previsione normativa ed a rettifica del divieto contemplato al citato punto 5 del disciplinare di gara, che l'Ente in indirizzo consenta, qualora i consorzi individuati dall'art. 45, comma 2, lettere b e c) del Dlgs 50/2016, indichino quale consorziato per cui concorrono un consorzio di cui all'art. 45 lettera b) del citato Dlgs, che questi ultimi possano indicare un loro consorziato quale esecutore.

Risposta a Quesito n. 18

Si conferma che esclusivamente nel caso in cui il consorziato indicato come esecutore sia a sua volta un consorzio di cui all'articolo 45 comma 2 lett. b), è tenuto anch'esso ad indicare, in sede di offerta, i consorziati per i quali concorre e che a questi ultimi è vietato partecipare, in qualsiasi forma, alla presente gara. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio che il consorziato.

Quesito n. 19

Nella "Sezione II" del Bando di gara si riporta la dicitura "Varianti non ammissibili". A tal proposito, ai fini di una corretta interpretazione delle migliorie richieste nell' "Allegato-Scheda SVO" per la presentazione dell'Offerta tecnica, e per una ottimizzazione di criteri ambientali; si chiede se la presentazione tramite offerta tecnica di modifica dei materiali previsti in progetto, e/o proposta di ulteriori opere di completamento che potrebbero rendere il progetto meglio corrispondente alle esigenze della stazione appaltante, senza incidere sulla funzione dell'opera da realizzare, possano classificarsi come "migliorie tecnico-funzionali" e non "varianti inammissibili".

Risposta a Quesito n. 19

La natura e la formulazione del quesito non permettono di fornire un riscontro.

Ad ogni buon conto si conferma l'ammissibilità di sole soluzioni migliorative (che possono quindi liberamente esplicitarsi in tutti gli aspetti tecnici lasciati aperti a diverse soluzioni sulla base del progetto posto a base di gara ed oggetto di valutazione delle offerte dal punto di vista tecnico, rimanendo comunque preclusa la modificabilità delle caratteristiche progettuali già stabilite dall'Amministrazione) mentre è vietata la presentazione di varianti progettuali (che si sostanziano in modifiche del progetto dal punto di vista tipologico, strutturale e funzionale).

In ogni caso non è ammissibile l'offerta di opere aggiuntive rispetto a quanto previsto nel progetto esecutivo a base di gara.

Quesito n. 20

Il ribasso percentuale che il concorrente offre deve essere indicato solamente nella "Lista delle lavorazioni e delle forniture" oppure anche nel "Modello di Offerta Economica"?

Risposta a Quesito n. 20

Il ribasso percentuale complessivo, espresso in cifre ed in lettere, conseguente al prezzo complessivo offerto per l'appalto, deve essere indicato esclusivamente nella "Lista delle lavorazioni e delle forniture". Nel "Modello di Offerta Economica" andrà indicato solo quanto espressamente richiesto nel Disciplinare di gara (Art. 17 punto 2).

Ravenna, 07.02.2022

Il Responsabile Unico del Procedimento
Cav. Alberto Bissi

*Firma autografa su originale e sostituita
da indicazione a mezzo stampa, ai sensi
dell'art. 3 D.Lgs. 39/1993*